



UNIVERSITÀ
DI SIENA 1240

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI

TRA

L'Università di Siena, con sede legale in Siena, Banchi di Sotto 55, codice fiscale n. 80002070524, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore

E

Il/La..... con sede legale in
via Codice fiscale..... d'ora in poi
denominato "soggetto ospitante", rappresentato da ruolo

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. a) della L. 196/1997 le università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a favore dei propri studenti;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti tirocini curriculari ai sensi della normativa vigente;
- che l'Università di Siena, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini;
- che il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa vigente, (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Siena.
2. Il tirocinio si svolge secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Art. 2 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata triennale, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di almeno due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore provvede direttamente ad assicurare lo studente in tirocinio contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per responsabilità civile presso compagnie



assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

2. Il soggetto promotore fornisce al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008, accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).
3. Il soggetto promotore nomina per ogni tirocinante un tutor universitario, docente dell'Università di Siena, responsabile didattico-organizzativo delle attività previste nel progetto, che è tenuto a seguire e verificare l'attività di formazione e orientamento.
4. Il nominativo del tutor universitario è indicato all'interno del progetto formativo.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutor aziendale responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro secondo la normativa vigente. Il nominativo del tutor aziendale è indicato nel progetto formativo.
2. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.
3. Il soggetto ospitante può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda, in riferimento alla normativa vigente e in particolare a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998.
4. Il soggetto ospitante eroga inoltre la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta (D.lgs 81/2008; accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012 s.m.i.), sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.

Art. 5 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
 - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
 - ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
 - partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
 - in caso di interruzione o sospensione del tirocinio, dare tempestiva comunicazione ai tutor e all'ufficio competente presso il soggetto promotore;
 - richiedere al soggetto ospitante la relazione finale sull'attività svolta, da redigere in base alla documentazione eventualmente prevista dal corso di studi.
2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio. Il tirocinio è regolamentato esclusivamente dal progetto formativo e non possono essere stipulati altri accordi con il tirocinante o assunti altri obblighi da parte del tirocinante.
3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione



obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6 – Progetto formativo

1. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto d'intesa tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutor universitario e aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 7 - Rimborso spese

1. Il soggetto ospitante può eventualmente corrispondere un rimborso spese al tirocinante.
2. L'eventuale rimborso è facoltativo; l'entità e la periodicità sono indicate all'interno del progetto formativo.

Art. 8 - Trattamento dati personali

1. Ciascuna delle parti, in qualità di titolare del trattamento, si impegna a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e in conformità a tutto quanto definito dal Regolamento UE e dal d.lgs. 196/2003;
2. I dati personali vengono trattati da ciascuna delle Parti al solo fine di gestire ed eseguire i rapporti per stage e tirocini in relazione alla convenzione, con l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'art. 32 Regolamento UE;
3. Ove necessario, il soggetto ospitante, quale titolare del trattamento, potrà designare il tirocinante quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Il designato-incaricato al trattamento agirà secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità accedendo solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa, osservando diligentemente le istruzioni impartite;
4. Nel caso in cui si rendesse necessario il trasferimento dei dati in un Paese terzo all'UE il trasferimento potrà avvenire solo in ottemperanza ai principi e alle disposizioni indicate dagli artt. 44-50 del GDPR, necessarie a verificare la sussistenza nel "Paese terzo" di un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti;
5. Per la parte Università: Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Siena rappresentata legalmente dal Magnifico Rettore; l'informativa dettagliata è pubblicata nel Portale di Ateneo – sezione privacy <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>;
6. Con la sottoscrizione del presente contratto, il soggetto ospitante dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne, e/o comunque nei modi ritenuti più opportuni, le disposizioni normative relative al trattamento dati (in particolare Regolamento UE 2016/679 e ex d.lgs. 196/2003) e di aver attivato quanto necessario per garantire il corretto trattamento dei dati. Conseguentemente si obbliga a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Art. 9 – Imposta di bollo



UNIVERSITÀ
DI SIENA 1240

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642) con oneri a carico del soggetto ospitante.

Art. 10 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Siena,

Università di Siena
Il Rettore

Ente ospitante
Il rappresentante legale

FEACSSIMILE